



COMUNE DI SANT'ANGELO del PESCO

(Provincia di Isernia)

SEDUTA DEL 23/04/2021

DELIBERA N. 36

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ADOZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO (DUPS) 2021-2023.

L'anno duemilaventuno, addì **ventitre** del mese di **aprile**, alle ore 19,00 con la continuazione, nella solita sala della adunanze, si è riunita la Giunta Comunale convocata nei modi di legge.

Presiede l'adunanza il Sindaco NUCCI Nunziatina e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.

N°	Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
1	NUCCI Nunziatina	Sindaco	X	
2	D'ABRUZZO Pasquale	Vicesindaco	X	
3	LOMBARDOZZI Vincenzo	Assessore		1
		TOTALI	2	1

Partecipa alla seduta la Dott. Domenico Di Giulio, Vice-Segretario Comunale, il quale redige il presente verbale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato. (delibera, pagine interne)

La proposta è stata istruita e redatta con parere favorevole di regolarità tecnico-contabile (art. 49 T.U 267/00) dal sottoscritto Responsabile dell'Ufficio Finanziario.

23/04/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to (dr. Domenico Di Giulio)

PROPOSTA DI DELIBERA

Oggetto: **ADOZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO (DUPS) 2021-2023**

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la seguente proposta di deliberazione;

PREMESSO CHE

- il decreto legislativo n. 118 del 23.06.2011 ha recato disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
- il decreto legge n. 102 del 31 agosto 2013 all'articolo 9 ha disposto integrazioni e modifiche del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 prevedendo l'introduzione del Principio contabile applicato alla programmazione di bilancio, adottato e aggiornato secondo le modalità previste dall'articolo 8, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2011;
- detto Principio contabile ha modificato in maniera sostanziale la programmazione di bilancio, che si struttura in:
 - Documento Unico di Programmazione (DUP);
 - Bilancio di Previsione;

VISTI:

- l'articolo 151 comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000 (TUEL), così come novellato, che recita:

“Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale”;
- l'articolo 170, comma 4, del TUEL che reca inoltre:

“Il documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio contabile applicato alla programmazione di bilancio di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”;

PREMESSO inoltre che, sulla base di quanto contenuto nel nuovo paragrafo 8.4.1 del citato principio contabile applicato alla programmazione di bilancio:

“Ai Comuni con popolazione fino a 2.000 abitanti è consentito di redigere il Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) in forma ulteriormente semplificata attraverso l'illustrazione, delle spese programmate e delle entrate previste per il loro finanziamento, in parte corrente e in parte investimenti.

Il DUPS dovrà in ogni caso illustrare:

- a) l'organizzazione e la modalità di gestione dei servizi pubblici ai cittadini con particolare riferimento alle gestioni associate;
- b) la coerenza della programmazione con gli strumenti urbanistici vigenti;
- c) la politica tributaria e tariffaria;
- d) l'organizzazione dell'Ente e del suo personale;
- e) il piano degli investimenti ed il relativo finanziamento;
- f) il rispetto delle regole di finanza pubblica.

Nel DUPS deve essere data evidenza se il periodo di mandato non coincide con l'orizzonte temporale di riferimento del bilancio di previsione.”

PREMESSO altresì che, in ragione di quanto previsto dalla normativa nazionale per gli enti locali, seguono il ciclo della programmazione economico-finanziaria i seguenti atti:

- a) programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, di cui all'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 e regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione;
- b) piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, di cui all'art. 58, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112. convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133;
- c) programma biennale di forniture e servizi, di cui all'art.21, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione;
- d) piano di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di cui all'art. 2, comma 594, della Legge n. 244/2007;
- f) programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 6, comma 4 del D.Lgs. n. 30 marzo 2001, n. 165;

ATTESO che il Documento unico di programmazione è un insieme strutturato di informazioni volto a definire gli obiettivi strategici, a durata coincidente con il mandato del sindaco, ed operativi, a durata triennale, a cui occorre, con cadenza definita dal regolamento di contabilità, evidenziare il loro grado di raggiungimento; l'Ente, con il presente atto, relaziona al Consiglio comunale l'attività svolta dall'amministrazione per il tramite della verifica dello stato di attuazione dei programmi;

VISTI:

- l'articolo 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il comma 4 bis dell'articolo 106 del dl 34/2020 che stabilisce “Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021”;
- il D.M. Ministero dell'Interno 13 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2021, che dispone “ Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2021”, da ultimo prorogato al 30/04/2021;

DATO ATTO che sullo schema di Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) dovrà essere acquisito il parere del revisore dei conti prima dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale;

ACQUISITO il parere favorevole, allegato al presente provvedimento, del Responsabile del Settore Finanziario ex artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI il D.Lgs. n. 267/2000 e il D.Lgs n. 118/2011;

DELIBERA

- 1) **DI ADOTTARE** lo schema di *Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS)* per il triennio 2021/2023;
- 2) **DI PRENDERE ATTO** che tale documento ha rilevanza programmatoria e di indirizzo dell'azione amministrativa e gestionale.
- 3) **DI PRESENTARE** il DUPS, e i relativi atti in allegato, al Consiglio comunale, per i conseguenti adempimenti normativi e deliberazioni;
- 4) **DI PUBBLICARE** il DUPS 2021/2023 sul sito internet del Comune nelle competenti sezioni di "Amministrazione trasparente";
- 5) **DI DISPORRE** che una copia del presente provvedimento sia trasmessa, per quanto di rispettiva competenza, ai Responsabili Servizi ;

LA GIUNTA COMUNALE

AVUTA da parte del Presidente lettura della su estesa proposta di delibera;

ATTESA l'urgenza di provvedere,
Con voto unanime, espresso in forma palese,

DELIBERA

DI APPROVARLA nei termini sopra formulati;
successivamente

VISTO l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000

CONSIDERATA l'urgenza di provvedere per i motivi di cui in premessa

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese come per legge

DI DICHIARARE, stante l'urgenza,, la presente deliberazione immediatamente eseguibile,
ai sensi dell'art.134, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000 n.267;

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

f.to Dott.ssa Nunziatina Nucci

IL VICE- SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott. Domenico Di Giulio

SI DISPONE CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE

- Venga posta in pubblicazione, all'albo pretorio del Comune, ivi restando in libera visione del pubblico per 15 giorni consecutivi, a norma dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000.
- Venga comunicata ai sig.ri Capigruppo Consiliari mediante inserimento in apposito elenco, a norma dell'art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267.

Sant'Angelo del Pesco, li 26-04-2021

IL VICE- SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott. Domenico Di Giulio

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio in data odierna e vi restando ininterrottamente, in libera visione, per 15 giorni consecutivi, a partire dal 26-04-2021 al 10-05-2021 a norma dell'art. 124 - 1° comma - del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.

- Reg. pubbl. n° 203

Sant'Angelo del Pesco, li 26-05-2021

IL VICE- SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott. Domenico Di Giulio

Copia Conforme all'originale.

Sant'Angelo del Pesco, li

IL VICE- SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Domenico Di Giulio

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA

- () Il giorno per essere stata pubblicata nel sito informatico di questo Comune per dieci giorni consecutivi, a norma dell' art.. 134 - 3° comma - del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.
- (X) Il giorno 23/04/2021 a norma dell' art.. 134 - 4° comma - del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.

Sant'Angelo del Pesco, li 23/04/2021

IL VICE- SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott. Domenico Di Giulio



COMUNE DI SANT'ANGELO del PESCO
(Provincia di Isernia)

D.U.P.S.

**Documento Unico di Programmazione
Semplificato**

2021/2023

(per enti con popolazione inferiore a 2.000 ab.)

SOMMARIO

PARTE PRIMA

RISULTANZE DEI DATI RELATIVI ALLA POPOLAZIONE, AL TERRITORIO ED ALLA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DELL'ENTE

1. MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Servizi gestiti in forma diretta
Servizi gestiti in forma associata
Servizi affidati a organismi partecipati
Servizi affidati ad altri soggetti
Altre modalità di gestione di servizi pubblici

2. SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE

Situazione di cassa dell'Ente
Livello di indebitamento
Debiti fuori bilancio riconosciuti
Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui
Ripiano ulteriori disavanzi

3. GESTIONE RISORSE UMANE

4. VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

PARTE SECONDA

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO

A) Entrate:

- Tributi e tariffe dei servizi pubblici
- Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale
- Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

B) Spese:

- Spesa corrente, con specifico rilievo alla gestione delle funzioni fondamentali;
- Programmazione triennale del fabbisogno di personale
- Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi
- Programmazione degli incarichi
- Piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni immobiliari
- Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche
- Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi
- Conclusioni

PARTE PRIMA

ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE

Popolazione legale al censimento censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011:
374

Popolazione:

L'analisi demografica costituisce certamente uno degli approfondimenti di maggior interesse per un amministratore pubblico.

La conoscenza pertanto dei principali indici costituisce motivo di interesse perché permette di orientare le politiche pubbliche.

Popolazione legale al censimento ()		n°	373
Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente		n°	368
di cui: maschi		n°	186
femmine		n°	182
nuclei familiari		n°	178
comunità/convivenze		n°	1
Popolazione al 1 gennaio 2019 (anno precedente)		n°	358
Nati nell'anno	n°	1	
Deceduto nell'anno	n°	4	
Saldo naturale		n°	-3
Immigrati nell'anno	n°	9	
Emigrati nell'anno	n°	8	
Saldo migratorio		n°	1
Popolazione al 31 dicembre 2019 (anno precedente)		n°	366
di cui:			
In età prescolare (0/6 anni)		n°	11
In età scuola obbligo (7/14 anni)		n°	14
In forza lavoro 1° occupazione (15/29)		n°	40
In età adulta (30/65 anni)		n°	188
In età senile (oltre 65 anni)		n°	11
Tasso di natalità ultimo quinquennio:		Anno	Tasso
		2016	0,25 %
		2017	0,24 %
		2018	0,75 %
		2019	0,26 %
		2020	1,30 %

	Anno	Tasso
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	2016	1,37 %
	2017	1,14 %
	2018	1,37 %
	2019	1,37 %
	2020	1,46 %
Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	abitanti entro il	n° 2000 30/12/1899
Livello di istruzione della popolazione residente:		
Condizione socio-economica delle famiglie: La condizione economica delle famiglie è per lo più buona ed abbastanza omogenea. Rilevante è il fenomeno della disoccupazione giovanile e del corrispondenze flusso migratorio della forza lavoro.		

Popolazione: trend storico

Descrizione	2016	2017	2018	2019	2020
Popolazione complessiva al 31 dicembre	370	370	371	371	366
In età prescolare (0/6 anni)	18	18	17	17	11
In età scuola obbligo (7/14 anni)	14	14	14	14	14
In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni)	40	40	40	40	40
In età adulta (30/65 anni)	178	178	188	188	188
In età senile (oltre 65)	120	120	112	112	11

Territorio:

La conoscenza del territorio comunale e delle sue strutture costituisce attività preliminare per la costruzione di qualsiasi strategia.

A tal fine nella tabella che segue vengono riportati i principali dati riguardanti il territorio e le sue infrastrutture, presi a base della programmazione.

SUPERFICIE

Kmq 1.545,00	
--------------	--

Risorse Idriche:

Laghi n° 0	Fiumi e Torrenti n° 3
------------	-----------------------

Strade:

Statali km 3,00	Provinciali km 14,00	Comunali km 4,00
Vicinali km 15,00	Autostrade km 0,00	

Economia insediata

Il territorio comunale è caratterizzato dalla prevalenza di poche aziende specializzate nei seguenti settori:

- a) agricoltura,
- b) costruzioni,
- c) trasformazione di carni

In particolare, l'organico delle imprese risulta così distribuito:

Presenza di grandi imprese (superiori a 100 dipendenti)	bassa
Presenza di medie imprese (superiori a 50 dipendenti)	bassa
Presenza di piccole imprese (inferiori a 50 dipendenti)	bassa

L'economia insediata sul territorio comunale è caratterizzata dalla prevalenza di attività agricole, e della costruzioni come meglio desumibile dai dati riportati nella seguente tabella:

Economia insediata	
AGRICOLTURA	
Settori	
Aziende	
Addetti	
Prodotti	
ARTIGIANATO	
Settori	
Aziende	
Addetti	
Prodotti	
INDUSTRIA	
Settori	
Aziende	
Addetti	
Prodotti	
COMMERCIO	
Settori	
Aziende	
Addetti	
TURISMO E AGRITURISMO	
Settori	
Aziende	
Addetti	
TRASPORTI	
Linee urbane	
Linee extraurbane	

A riguardo si evidenzia che le poche aziende presenti sul territorio garantiscono qualche posto di lavoro

1.3 Analisi strategica delle condizioni interne

L'analisi degli organismi gestionali del nostro ente passa dall'esposizione delle modalità di gestione dei principali servizi pubblici, evidenziando la modalità di svolgimento della gestione (gestione diretta, affidamento a terzi, affidamento a società partecipata), nonché dalla definizione degli enti strumentali e società partecipate dal nostro comune che costituiscono il Gruppo Pubblico Locale.

Nei paragrafi che seguono verranno analizzati:

- I servizi e le strutture dell'ente;
- Gli strumenti di programmazione negoziata adottati o da adottare;
- Le partecipazioni e la conseguente definizione del Gruppo Pubblico Locale;
- La situazione finanziaria;
- La coerenza con i vincoli del patto di stabilità.

Servizi e Strutture

Attività		2016	2018	2019	2020
Asili nido	n.	posti n.	posti n.	posti n.	posti n.
Scuole materne	n.	posti n.	posti n.	posti n.	posti n.
Scuole elementari	n.	posti n.	posti n.	posti n.	posti n.
Scuole medie	n.	posti n.	posti n.	posti n.	posti n.
Strutture per anziani	n.	posti n.	posti n.	posti n.	posti n.
Farmacie comunali		n.	n.	n.	n.
Rete fognaria in Km		0	0	0	0
- Bianca					
- Nera					
- Mista					
Esistenza depuratore		SI			
Rete acquedotto in Km					
Attuazione servizio idrico integrato					
Aree verdi, parchi, giardini	n. hq	n. hq	n. hq	n. hq	n. hq
Punti luce illuminazione pubblica		n.	n.	n.	n.
Rete gas in Km ^q					
Raccolta rifiuti in quintali		0	0	0	0
- Civile					
- Industriale					
- Raccolta diff.ta					

Esistenza discarica				
Mezzi operativi	n.	n.	n.	n.
Veicoli	n.	n.	n.	n.
Centro elaborazione dati				
Personal computer	n.	n.	n.	n.
Altre strutture:				

Organismi gestionali

Attività	Modalità di gestione (diretta/indiretta)	Gestore (se gestione esternalizzata)	Data Scadenza affidamento	Conformità alla normativa comunitaria

Partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale.

A) Partecipazioni dirette:

S.F.I.D.E- SVILUPPO, FORMAZIONE, IDEAZIONE DI PROGETTI PER GLI ENTI LOCALI. SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA C.F. 00857000947- POSSESSO 0,24% - TIPO DI DIRITTO : PROPRIETA'- VALORE NOMINALE 193,00;

SOCIETA' AGRICOLA MELISE S.R.L. C.F. 00833690944 - POSSESSO 0,13% - TIPO DI DIRITTO : PROPRIETA'- VALORE NOMINALE 1.000,00;

MOLISE VERSO IL 2000 S.R.L- SOCIETA' CONSORTILE A.R.L. C.F. 00875480709- POSSESSO 1,22% - TIPO DI DIRITTO: PROPRIETA' – VALORE NOMINALE 1.295,00;

GRUPPO DI AZIONE LOCALE ALTO MOLISE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA C.F. 00947520946 – POSSESSO 2%_TIPO DI DIRITTO: PROPRIETA'- VALORE NOMINALE 1.000,00;

ASMEL CONSORTILE SOC CONSORTILE ARL P.I. 12236141003- VALORE QUOTA SOTTOSCRITTA € 53,40

B) Partecipazioni indirette:

Per completezza si ritiene necessario precisare che il Comune di Sant'Angelo del Pesco ha inoltre partecipazioni indirette nelle società di seguito indicate che non sono state inserite nel piano poiché trattasi di partecipazioni sociali indirette non rilevanti ai fini del D. Lgs 175/2016:

- 1). A.SVI.R MOLIGAL S.C.A.R.L.,
C.F. 01622170700
Anno di costituzione: 2009
Denominazione società/organismo tramite: SFIDE SCARL
Attività svolta: attività diretta a promuovere lo sviluppo economico, sociale, imprenditoriale e occupazionale della Regione Molise.

non rilevanti ai sensi del D. Lgs. 175/2016;

Indirizzi generali sul ruolo degli organismi gestionali ed enti strumentali e società controllate e partecipate

L'Amministrazione Comunale ha stabilito di procedere all'alienazione delle partecipazioni:

- partecipazione detenuta nella SOCIETA' AGRICOLA MELISE S.R.L. C.F. 00833690944;
- partecipazione detenuta nella SOCIETA' S.F.I.D.E- SVILUPPO, FORMAZIONE, IDEAZIONE DI PROGETTI PER GLI ENTI LOCALI. SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA C.F. 00857000947;
- partecipazione detenuta nella SOCIETA' MOLISE VERSO IL 2000 S.R.L- SOCIETA' CONSORTILE A.R.L. C.F. 00875480709;

1 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Servizi gestiti in forma diretta

Sono svolti in forma diretta tutti i servizi fondamentali ad eccezione di quelli successivamente indicati con altre forme di gestione; in particolare le funzioni di seguito descritte sono svolte in convenzione con altri comuni.

Servizi gestiti in forma associata

a) Servizio di economico-finanziario, in convenzione con il Comune di Castel del Giudice (comune capofila Sant'Angelo del Pesco);

c) Servizio Sociale – Piano sociale di Zona, in convenzione con l'Ambito Territoriale Sociale di Agnone che comprende 11 Comuni: Agnone, Belmonte del Sannio, Capracotta, Carovilli, Castel del Giudice, Pescopennataro, Pietrabbondante, Poggio Sannita, San Pietra Avellana, Sant'Angelo del Pesco, Vastogirardi. Il Comune capofila è AGNONE.

Servizi affidati a organismi partecipati

- Non ci sono servizi affidati a organismi partecipati

In sintesi i principali servizi comunali sono gestiti attraverso le seguenti modalità:

SERVIZIO	Modalità di gestione	
	Da parte del comune - diretta-indiretta-mista	Da parte della forma associata
TRASPORTO SCOLASTICO	indiretta	
IDRICO INTEGRATO	indiretta	
POLIZIA LOCALE	diretta	
GESTIONE RIFIUTI URBANI	indiretta	
IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	indiretta	
SERVIZI SOCIALI	Piano sociale di zona	
SERVIZIO NECROSCOPICO	indiretta	
SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE	indiretta	

2 – Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'Ente

Fondo cassa al 31/12/2019 (penultimo anno dell'esercizio precedente) € **541.603,29**

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2019 (anno precedente) **541.603,29**

Fondo cassa al 31/12/2018 (anno precedente -1) **331.414,50**

Fondo cassa al 31/12/2017 (anno precedente -2) **243.135,07**

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente

Anno di riferimento	gg di utilizzo	Costo interessi passivi
anno 2020	n. 0	€.0
anno 2019	n.0	€.0
anno 2018	n.0	€.0

Livello di indebitamento

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli

Anno di riferimento	Interessi passivi impegnati(a)	Entrate accertate tit.1-2-3- (b)	Incidenza (a/b)%
anno 2010	5.874,00	502.256,90	1,00
anno 2019	6.994,00	606.279,57	1.00
anno 2018	8.055,00	511.288,53	2,00

Debiti fuori bilancio riconosciuti

Anno di riferimento	Importo debiti fuori bilancio riconosciuti (a)
anno 2020	0
anno 2019	0
anno 2018	27.372,22

3 – Gestione delle risorse umane**Personale**

Personale in servizio al 31/12 dell'anno precedente l'esercizio in corso

di ruolo n.	3				
fuori ruolo n.	0				
AREA TECNICA E TRIBUTI			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	0	0	C	0	0
D	1	1	D	1	1
TOT	1	1	TOT	1	1
AREA Amministrativo/DEMOGRAFICA			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	1	1	C	1	1
C	0	0	D	2	2
TOT	1	1	TOT	3	3

4 – Vincoli di finanza pubblica**Rispetto dei vincoli di finanza pubblica**

L'Ente nel quinquennio precedente ha rispettato i vincoli di finanza pubblica e non ha acquisito spazi nell'ambito dei patti regionali o nazionali, i cui effetti avrebbero potuto influire sull'andamento degli esercizi ricompresi nel presente D.U.P.S.

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE SECONDA

**INDIRIZZI GENERALI RELATIVI
ALLA PROGRAMMAZIONE
PER IL PERIODO DI BILANCIO**

Nel periodo di valenza del presente D.U.P.semplificato ., in linea con il programma di mandato dell'Amministrazione, la programmazione e la gestione dovrà essere improntata sulla base dei seguenti indirizzi generali:

A) ENTRATE

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Il sistema di finanziamento del bilancio risente molto sia dell'intervento legislativo in materia di trasferimenti dello stato a favore degli enti locali che, in misura sempre più grande, del carico tributario applicato sui beni immobili presenti nel territorio. Il federalismo fiscale riduce infatti il trasferimento di risorse centrali ed accentua la presenza di una politica tributaria decentrata. Il non indifferente impatto sociale e politico del regime di tassazione della proprietà immobiliare ha fatto sì che il quadro normativo di riferimento abbia subito nel corso degli anni profonde revisioni.

L'ultima modifica a questo sistema si è avuta con l'introduzione dell'imposta unica comunale (IUC), i cui presupposti impositivi sono: il possesso di immobili; l'erogazione e fruizione di servizi comunali.

La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia di chi possiede che di chi utilizza il bene, e della tassa sui rifiuti (TARI), che ha sostituito la TARES e a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Il presupposto oggettivo della TARI è il possesso di locali o aree scoperte, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Il presupposto dell'IMU è il possesso di fabbricati, compresa l'abitazione principale, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.

Ulteriore modifica è intervenuta con l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha abrogato, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale (IUC), di cui all'art. 1, comma 639, della L. 147/2013 e ha altresì stabilito che l'imposta municipale propria è disciplinata dalle disposizioni dei commi da 739 a 783 dell'art. 1 della medesima legge 16/2019 facendo però salva anche, la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

Si evidenzia che l'art. 1, commi da 739 a 783, dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, disciplinano l'imposta municipale propria (IMU);

IMPOSTA MUNICIPALE UNICA

Per il triennio 2021/2023 è previsto di determinare, confermando le percentuali applicate negli anni precedenti, delle aliquote IMU e TASI, assicurando il medesimo gettito applicando le seguenti aliquote ai fini dell'applicazione dell'IMU:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6 per mille;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1 per mille;
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 2,5 per mille;

- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 9,6 per mille;
- 5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 9,6 per mille;
- 6) terreni agricoli: aliquota pari al zero per mille;
- 7) aree fabbricabili: aliquota pari al 9,6 per mille.
- 8) Detrazione abitazione principale € 200,00

ADDIZIONALE COMUNALE

L'aliquota dell'addizionale comunale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è stata confermata nella stessa misura dello 0,4%

TARI

La previsione, iscritta tra le entrate del bilancio 2021 è frutto delle proiezioni elaborate unitamente al personale del servizio tributi verificando costi e ricavi alle luce di quanto disciplinato dalle norme vigenti, ed in particolare:

-dall'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

- dalla deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;

- dall'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

- dall'art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, il quale recita che: “i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020,

Le norme attualmente in vigore consentano l'approvazione del PEF 2021 e delle tariffe entro il 30/06/2021

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

Non si prevede il ricorso al reperimento di risorse straordinarie e in conto capitale, oltre alle entrate derivanti dalla disciplina urbanistica che si prevedono costanti in ragione dell'esame dei dati storici ed in coerenza con gli strumenti della programmazione ed urbanistici vigenti.

Per eventuali altre spese si potrà far ricorso all'impiego dell'avanzo di amministrazione disponibile accertato nei limiti consentiti dalle norme, anche in materia di rispetto delle regole di finanza pubblica.

Per le opere pubbliche saranno attivati tutti i canali di finanziamento regionali, statali ed europei per l'acquisizione delle risorse necessarie alla realizzazione degli investimenti previsti nel programma triennale delle opere pubbliche 2021-2023

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

In merito al ricorso all'indebitamento, nel corso del periodo di bilancio l'Ente prevede la contrazione di un mutuo di € 80.000,00 con la CC.DD.PP. per l'acquisto di un capannone per i servizi comunali.

B) SPESE

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

Relativamente alla gestione corrente il Comune di Sant'Angelo del Pesco dovrà definire la stessa in funzione dell'obiettivo di risparmio così come definito dal decreto sulla "spending review" n.66/2014 e s.m.i. e i successivi comunicati ministeriali e definire la stessa in funzione al mantenimento dei livelli qualitativi dei servizi compatibilmente con l'ammontare delle risorse a disposizione.

In particolare, per la gestione dei servizi in favore dei cittadini l'Ente dovrà orientare la propria attività all'ottimizzazione delle risorse disponibili nell'ottica di fornire servizi sempre più rispondenti alle esigenze dei cittadini, mantenendo i costi entro i limiti delle predette risorse, al fine di mantenere comunque gli equilibri di bilancio.

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

- CONSIDERATO inoltre che, ai sensi dell'art. 1 comma 562 - legge 27 dicembre 2006, n. 296 gli enti sono tenuti a rispettare, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento alla spesa dell'anno 2008;
- RILEVATO a tal fine che la spesa sostenuta per il personale del Comune di Sant'Angelo del Pesco nell'anno 2008 è pari a €. € 173.034,65 e che la spesa di personale di cui all'art. 1, comma 562, della legge n. 296/2006, in sede previsionale, per il triennio 2021-2023, si mantiene in diminuzione rispetto al 2008;
- il Piano triennale del fabbisogno del personale per il periodo 2021/2023 è esplicitato nella seguente tabella:

PIANO TRIENNALE FABBISOGNO DI PERSONALE PERIODO 2021-2023 E PIANO ANNUALE ANNO 2021.

PIANO TRIENNALE FABBISOGNO DI PERSONALE PERIODO 2021-2023

ANNO 2021

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO							
Numero	Categoria giuridica di accesso	Posizione economica	Profilo Professionale	Modalità di accesso	Servizio destinazione	di	Spesa presunta
Non sono previste al momento assunzioni.							

ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO

Numero	Categoria giuridica di accesso	Posizione economica	Profilo Professionale	Modalità di accesso	Servizio di destinazione	Spesa presunta (Al lordo degli oneri di legge)
Non sono previste al momento assunzioni.						

ANNO 2022

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO(Rapporti di lavoro flessibili)						
Numero	Categoria giuridica di accesso	Posizione economica	Profilo Professionale	Modalità di accesso	Servizio di destinazione	Spesa presunta
Non si prevedono al momento assunzioni.						

ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO (Rapporti di lavoro flessibili)						
Numero	Categoria giuridica di accesso	Posizione economica	Profilo Professionale	Modalità di accesso	Servizio di destinazione	Spesa presunta
Non si prevedono assunzioni al momento.						

ANNO 2023

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO						
Numero	Categoria giuridica di accesso	Posizione economica	Profilo Professionale	Modalità di accesso	Servizio di destinazione	Spesa presunta
Non si prevedono al momento assunzioni.						

ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO (Rapporti di lavoro flessibili)						
Numero	Categoria giuridica di	Posizione economica	Profilo Professionale	Modalità di accesso	Servizio di destinazione	Spesa presunta

	accesso					
Non si prevedono assunzioni al momento.						

Inoltre, PER IL TRIENNIO 2021-2023, qualora ne sorga la necessità in corso d'anno, si prevede sin da ora:

- l'utilizzo di personale di altro Comune ai sensi dell'art 30 del D.Lgs 267/2000, per far fronte a temporanee esigenze dell'Ente, nel rispetto delle condizioni di legge, e nel servizio in cui si ravvisi la necessità di utilizzo;

- l'utilizzo di personale di altro Comune ai sensi dell'art 1 comma 557 della Legge 311/2004, per far fronte a temporanee esigenze dell'Ente, nel rispetto delle condizioni di legge, e nel servizio in cui si ravvisi la necessità di utilizzo;

- l'utilizzo di personale in convenzione ex art 14 del CCNL 2004. Comparto Regioni-Autonomie Locali, nel servizio in cui se ne ravvisi la necessità, fermo restando il rispetto delle disposizioni normative in materia e nel servizio in cui si ravvisi la necessità di utilizzo;

Si prevede inoltre, a fronte di temporanee esigenze dell'Ente, la possibilità di ricorrere all'utilizzo di borse lavoro o voucher, laddove consentito dalla normativa vigente.

PIANO ANNUALE - ANNO 2021

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO						
Numero	Categoria giuridica di accesso	Posizione economica	Profilo Professionale	Modalità di accesso	Servizio di destinazione	Spesa presunta
Non sono previste al momento assunzioni.						

ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO						
Numero	Categoria giuridica di accesso	Posizione economica	Profilo Professionale	Modalità di accesso	Servizio di destinazione	Spesa presunta (Al lordo degli oneri di legge)
Non sono previste al momento assunzioni.						

Inoltre, per l'ANNO 2021, qualora ne sorga la necessità in corso d'anno, si prevede sin da ora:

- l'utilizzo di personale di altro Comune ai sensi dell'art 30 del D.Lgs 267/2000, per far fronte a temporanee esigenze dell'Ente, nel rispetto delle condizioni di legge, e nel servizio in cui si ravvisi la necessità di utilizzo;

- l'utilizzo di personale di altro Comune ai sensi dell'art 1 comma 557 della Legge 311/2004, per far fronte a temporanee esigenze dell'Ente, nel rispetto delle condizioni di legge, e nel servizio in cui si ravvisi la necessità di utilizzo;

- l'utilizzo di personale in convenzione ex art 14 del CCNL 2004. Comparto Regioni-Autonomie Locali, nel servizio in cui se ne ravvisi la necessità, fermo restando il rispetto delle disposizioni normative in materia e nel servizio in cui si ravvisi la necessità di utilizzo; Si prevede inoltre, a fronte di temporanee esigenze dell'Ente, la possibilità di ricorrere all'utilizzo di VOUCHER, o a borse lavoro laddove consentito dalla normativa vigente

LA SPESA PER LE RISORSE UMANE TRIENNIO 2021/2023

Previsioni	2008	2021	2022	2023
Spese per il personale dipendente	181.274,90	194.050,00	199.100,00	199.800,00
I.R.A.P.	9.122,08	11.800,00	12.100,00	12.400,00
Spese per il personale in comando		0	0	0
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL		0	0	0
Buoni pasto		0	0	0
Altre spese per il personale				
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	190.396,98	205.850,00	211.200,00	212.200,00

Descrizione deduzione	2008	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
CONVENZIONE SERVIZIO FINANZIARIO COMUNI DI CASTEL DEL GIUDICE		30.500,00	30.500,00	30.500,00

CONTRIBUTO STATO PER STABILIZZAZIONE LSU				
RINNOVI CONTRATTUALI INCLUSI ONERI E IRAP	4.771,41	5.408,00	7.233,00	8.583,93
DIRITTI DI ROGITO	3.172,48	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SPESE PER RIMBORSO MISSIONI E FORMAZIONE				
COMPENSI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	4089,63	10.000,00	10.000,00	10.000,00
COMPENSI INCENTIVANTI RUP	5.328,81	13.500,00	13.500,00	13.500,00
COMPENSI ALTRI COMUNI U.F.				
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	17.362,33	64.408,00	66.233,00	67.583,93
TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	173.034,65	141.442,00	144.967,00	144.616,07

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

L'art. 21, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 dispone che gli acquisti di beni e servizi di importo stimato uguale o superiore a 40.000,00 Euro vengano effettuati sulla base di una programmazione biennale e dei suoi aggiornamenti annuali. L'art. 21 stabilisce, altresì, che le amministrazioni predispongano ed approvino tali documenti nel rispetto degli altri strumenti programmatori dell'Ente e in coerenza con i propri bilanci.

E' stato formulato lo schema del programma biennale degli acquisti e servizi 2021-2022, di seguito riportato, e si dà atto che non sono stati individuati bisogni da soddisfare con capitale privato:

Numero intervento	Descrizione acquisto	Anno 2021	Anno 2022
1	Servizio di Tesoreria Comunale	25.000,00	0,00
2	Servizio di gestione centro equitazione e fabbricato comunale	120.000,00	0,000
3	Servizio casa alloggio per anziani Karol Wojtyla	1.055.000,00	0,00
4	Servizi tecnici di progettazione e messa in sicurezza centro	90.000,00	0,00

	abitato		
5	Servizi tecnici di progettazione e messa in sicurezza località Pelano-Madonna	90.000,00	0,00
6	Servizi tecnici di progettazione e messa in sicurezza località Canala-Acqua degli Angeli-Molino	90.000,00	0,00

Programmazione degli incarichi

Quadro normativo

La legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), per esigenze di contenimento della spesa pubblica e di razionalizzazione delle esigenze di ricorso agli incarichi esterni di collaborazione e delle relative modalità di affidamento:

– all’articolo 3, comma 55, ha disposto che “l’affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenza, a soggetti estranei all’amministrazione, può avvenire solo nell’ambito di un programma approvato dal consiglio ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”;

– all’articolo 3, comma 56, ha demandato al regolamento di organizzazione dell’ente l’individuazione di limiti, criteri e modalità per l’affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei.

Il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:

- all’articolo 46, comma 2, mediante la sostituzione integrale dell’articolo 3, comma 55, della legge 24/12/2007, n. 244, ha previsto che l’affidamento degli incarichi di collaborazione da parte degli enti locali possa avvenire solo per attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal consiglio comunale;

– all’articolo 46, comma 3, mediante la sostituzione integrale dell’articolo 3, comma 56, della legge 24/12/2007, n. 244, ha demandato al bilancio di previsione dell’ente la fissazione del limite di spesa per l’affidamento degli incarichi di collaborazione, lasciando al regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi l’individuazione dei criteri e delle modalità per l’affidamento degli incarichi.

Il comma 4, dell’art. 2 del D.Lgs. n. 81/2015, al fine di assicurare un completo riordino della disciplina contrattuale, aveva previsto il divieto per le pubbliche amministrazioni di stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co) a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Il decreto legge n. 244 del 30 dicembre 2016 (cd. decreto milleproroghe), all’art. 1, comma 8, ha previsto uno slittamento al 1 gennaio 2018 del divieto previsto per le Pubbliche Amministrazioni di stipulare i contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.

Vincoli di spesa

L’art.6 comma 7 del D.L. n.78/2010, convertito con modificazioni nella L. n.122/2010, ha previsto che “al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni, a decorrere dall’anno 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi

di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n.196, incluse le autorità indipendenti, escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati nonché gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009”.

Come evidenziato con deliberazione n. 38/2016/VSG dalla Sezione regionale di controllo per il Molise della Corte dei conti “ l’obbligo di riduzione della spesa nei limiti delle percentuali prescritte, privilegiando un’interpretazione letterale della norma, debba essere esclusivamente riferito alle ipotesi di studi e consulenze strettamente intese, e non estesa a tutti gli incarichi individuali conferiti a seguito dell’art.7, comma 6 e seguenti, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165” (nello stesso senso anche: Corte Conti Sezione Lombardia n.6/2011/PAR).

Pertanto, il limite di spesa previsto dall’art 6, comma 7, del DL 78/2010 non è applicabile alle fattispecie di incarichi esterni diverse da quelle qualificabili come incarichi di studio e consulenza, avuto riguardo alla definizione di tali incarichi fornita dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti con deliberazione n. 6/2005.

Con riferimento alle collaborazioni coordinate e continuative, trova applicazione l’art.9, comma 28 del D.L. 31.05.2010, n.78 il quale prevede che “A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato

ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per gli enti di ricerca resta fermo, altresì, quanto previsto dal comma 187 dell'articolo 1 della medesima legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni. Al fine di assicurare la continuità dell'attività di vigilanza sui concessionari della rete autostradale, ai sensi dell'art.11, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge n.216 del 2011, il presente comma non si applica altresì, nei limiti di cinquanta unità di personale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esclusivamente per lo svolgimento della predetta attività; alla copertura del relativo onere si provvede mediante l'attivazione della procedura per l'individuazione delle risorse di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Alle minori economie pari a 27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione degli enti di ricerca dall'applicazione delle disposizioni del presente comma, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 38, commi 13-bis e seguenti. Il presente comma non si applica alla struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009.”.

Per effetto dell'art. 1 comma 5 del D.L. n. 101/2013, come modificato dalla legge di conversione 30 ottobre 2013, n. 125: “La spesa annua per studi e incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché dalle autorità indipendenti e dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati, nonché gli istituti culturali e gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, non può essere superiore, per l'anno 2014, all'80 per cento del limite di spesa per l'anno 2013 e, per l'anno 2015, al 75 per cento dell'anno 2014 così come determinato dall'applicazione della disposizione di cui al comma 7 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Si applicano le deroghe previste dall'articolo 6, comma 7, ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122.”

Anche con riguardo al limite di spesa previsto dall'art 1, comma 5, del DL 101/2013, come per l'art 6, comma 7 del DL 78/2010, secondo la magistratura contabile (Corte conti, Sez. Molise, cit) “Appare [...] preferibile, anche in virtù del rigoroso apparato sanzionatorio previsto dalle due norme citate, la valorizzazione di una interpretazione letterale (Sez.Puglia n.131/2014/PAR; Sez. Lombardia n.68/2011/PAR)”, con la conseguenza che i limiti di spesa suddetta non trovano applicazione per le tipologie di incarichi che non rientrano nell'ambito di applicazione delle due disposizioni sopracitate.

Una nuova modifica alla disciplina relativa al conferimento degli incarichi di studio e consulenza è stata disposta dall'art. 14 del D.L. 66/2014 il quale ha previsto, anche per gli enti locali, confermando espressamente i limiti derivanti dalle vigenti disposizioni e, in particolare, le disposizioni prima riportate (art.6, co.7, del D.L. 78/2010 e art.1, co.5, del D.L. 101/2013), a decorrere dall'anno 2014, un ulteriore limite di spesa rapportato non più alla spesa

precedentemente sostenuta per la medesima ragione ma alla spesa per il personale dell'ente che conferisce l'incarico (1,4% se la spesa del personale è superiore a 5 milioni di euro, 4,2% se la spesa è pari o inferiore).

Il secondo comma dell'art.14 del D.L. n.66/2014 prevede il divieto di stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa quando la spesa complessiva per tali contratti è superiore rispetto alla spesa del personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico come risultante dal conto annuale del 2012, al 4,5% per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro, e all'1,1% per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro.

Con deliberazione n. 6 del 15.02.2005, le Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei Conti hanno definito il significato delle accezioni "incarico di ricerca, studio e consulenza" nel modo che segue:

- gli incarichi di studio possono essere individuati con riferimento ai parametri indicati dal D. P. R. n. 338/1994 che, all'articolo 5, determina il contenuto dell'incarico nello svolgimento di un'attività di studio, nell'interesse dell'amministrazione. Requisito essenziale, per il corretto svolgimento di questo tipo d'incarichi, è la consegna di una relazione scritta finale, nella quale saranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;

- gli incarichi di ricerca, invece, presuppongono la preventiva definizione del programma da parte dell'amministrazione (raccolta organica di materiale che consenta all'ente di reperire contenuti di conoscenza utili per la realizzazione di finalità istituzionali e che si concretizzi in un esito ben definito ovvero in una relazione scritta che evidenzi la raccolta di fonti reperite, ne fornisca una definizione organica e riassume le conclusioni dell'incaricato fornendo un valore aggiunto rispetto alla semplice raccolta di materiale);

- le consulenze, infine, riguardano le richieste di pareri ad esperti.

Nella stessa sede, le Sezioni Riunite hanno evidenziato che, al fine di valutare se un incarico rientri o meno in una delle categorie sopra descritte, occorre considerare il contenuto dell'atto di conferimento, piuttosto che la qualificazione formale adoperata nel medesimo. A titolo esemplificativo, il giudice contabile individua alcuni tipi di prestazione che rientrano nella previsione normativa: studio e soluzione di questioni inerenti all'attività dell'amministrazione committente; prestazioni professionali finalizzate alla resa di pareri, valutazioni, espressione di giudizi; consulenze legali, al di fuori della rappresentanza processuale e del patrocinio dell'amministrazione; studi per l'elaborazione di schemi di atti amministrativi o normativi.

Non rientrano, invece, nella previsione normativa:

- le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati;

- la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell'amministrazione;

- gli appalti e le "esternalizzazioni" di servizi, necessari per raggiungere gli scopi dell'amministrazione.

Ai sensi del comma 56 del citato art 3 della legge 244/07 e ss.mm ed ii, il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio di previsione.

Non sono programmabili incarichi negli anni 2021/2023

Piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni immobiliari

L'Articolo 58 del Decreto Legge 112 "Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Comuni ed altri Enti locali" prevede la nascita del Piano delle Alienazioni e delle Valorizzazioni immobiliari delle Regioni, degli Enti territoriali e locali da allegare al bilancio. La finalità della norma è proprio quella di procedere al riordino, alla gestione e alla valorizzazione del patrimonio immobiliare degli Enti Locali, con l'obiettivo di migliorare la gestione finanziaria di previsione dell'Ente. L'inserimento di un immobile nel Piano delle alienazioni ha i seguenti rilevanti effetti giuridici: - l'immobile passa automaticamente nel patrimonio disponibile dell'Ente; - la destinazione urbanistica dell'immobile, che deve essere espressamente indicata nel piano, è efficace anche se in contrasto con il PGT, in quanto la deliberazione consigliare di approvazione del Piano costituisce variante allo strumento urbanistico generale; - non si ha la necessità di verifiche di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle province e delle regioni. - l'inclusione di un immobile nell'elenco ha effetto dichiarativo della proprietà, al punto che, in assenza di precedenti trascrizioni, si producono gli effetti della trascrizione di cui all'art. 2644 c.c. nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione in catasto; - all'immobile può essere applicata la procedura di valorizzazione che l'art. 3-bis del D.L. n. 351/2001 convertito dalla Legge n. 410/2001: possibilità di concedere o locare a seguito di gara a soggetti privati, a titolo oneroso e per un periodo non superiore a 50 anni, immobili ai fini della riqualificazione e riconversione degli stessi tramite interventi di recupero, restauro, ristrutturazione, anche con l'introduzione di nuove destinazioni d'uso finalizzate allo svolgimento di attività economiche o attività di servizio per i cittadini; - l'immobile può essere conferito dall'Ente in un fondo comune di investimento immobiliare esistente o appositamente costituito, in cambio di un corrispettivo o di quote oggetto, poi, di cessione a investitori qualificati individuati dall'Ente con procedura ad evidenza pubblica; - contro l'iscrizione del bene nel piano delle alienazioni è ammesso ricorso amministrativo, entro sessanta giorni dalla pubblicazione. - a detti conferimenti si applicano le disposizioni di cui ai commi 18 e 19, articolo 3, del decreto legge n. 351/2001 e in particolare l'esenzione dalla consegna dei documenti di proprietà e di regolarità urbanistico-edilizia e fiscale oltre che il dimezzamento degli oneri notarili. La normativa diviene, quindi, un incentivo importante per:

- procedere ad una ricognizione dei propri immobili;
- individuare beni immobili suscettibili di vendita o valorizzazione non funzionali alle attività istituzionali;
- definire il piano delle alienazioni o valorizzazione del patrimonio.

Verificati i beni disponibili patrimoniali, si dà e prende atto che il "Piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni immobiliari per il triennio 2021-2023" è il seguente:

1) Piano delle alienazioni del patrimonio immobiliare disponibile (allegato "A") alla delibera C.C. nr. 13/2021

IMMOBILI DA DISMETTERE – ALIENARE

nr.	ubicazione in Sant'Angelo del Pesco	note
1	fabbricato in Via G. Pisanelli riportato in	rudere

	catasto urbano al f. 14 p.lla 339 cat. C/6	
2	fabbricato in Via G. Marconi riportato in catasto urbano al f. 15 p.lla 10 cat. A/6	fabbricato fatiscente
3	fabbricato in Via G. Marconi riportato in catasto urbano al f. 15 p.lla 11, sub 1 e 2 cat. A/6	fabbricato fatiscente
4	Area comunale in zona P.I.P. in catasto terreni al foglio 20 p.lla 525 (parte)	area urbana di sedime

2) Piano di valorizzazione del patrimonio immobiliare (allegato "B") alla delibera C.C. nr. 13/2021

IMMOBILI DA VALORIZZARE

nr.	ubicazione in Sant'Angelo del Pesco	note e destinazione immobili
1	località Pelano	concessione a terzi in gestione per attività di equitazione di campagna
2	località Canala	concessione a terzi in gestione per area verde attrezzata
3	località centro urbano, Via C. Vecchia	concessione a terzi in gestione per ricettività turistica

3) Piano di riordino del patrimonio immobiliare (allegato "C") alla delibera C.C. nr. 13/2021

IMMOBILI DA RIORDINARE AL PATRIMONIO IMMOBILIARE

nr.	ubicazione in Sant'Angelo del Pesco	note e destinazione immobili
1	Via G. Pisanelli, area in catasto al foglio 14 p.lla 325 di are 20	area a servizio di strada pubblica

2	Via G. Pisanelli, area in catasto al foglio 14 p.lla 326 di are 35	area a servizio di strada pubblica
3	Via G. Pisanelli, area in catasto al foglio 14 p.lla 327 di are 48	area a servizio di strada pubblica
4	Via G. Pisanelli, area in catasto al foglio 14 p.lla 341 di are 30	area a servizio di strada pubblica
5	Via G. Pisanelli, area in catasto al foglio 14 p.lla 340 di are 25	area a servizio di strada pubblica
6	Via G. Pisanelli, area in catasto al foglio 14 p.lla 338 di are 37	area a servizio di strada pubblica
7	Via G. Pisanelli, area in catasto al foglio 14 p.lla 337 di are 10	area a servizio di strada pubblica
8	Via G. Pisanelli, area in catasto al foglio 15 p.lla 229 di are 20	area a servizio di strada pubblica
9	Via G. Pisanelli, area in catasto al foglio 15 p.lla 230 di are 67	area a servizio di strada pubblica
10	Via G. Pisanelli, area in catasto al foglio 15 p.lla 231 di are 63	area a servizio di strada pubblica
11	Via G. Pisanelli, area in catasto al foglio 15 p.lla 232 di are 97	area a servizio di strada pubblica
12	Via G. Pisanelli, area in catasto al foglio 15 p.lla 239 di are 170	area a servizio di strada pubblica
13	Via R. Elena, area in catasto al foglio 15 p.lla 254 di are 42	area a servizio di strada pubblica
14	Via C. Vecchia, area in catasto al com.le foglio 15 p.lla 13 di are 25	area a servizio di area verde
15	Via C. Vecchia, area in catasto al com.le foglio 15 p.lla 14 di are 50	area a servizio di area verde
16	Via C. Vecchia, area in catasto al com.le foglio 15 p.lla 15 di are 55	area a servizio di area verde
17	Via C. Vecchia, area in catasto al foglio 15 p.lla 17 di are 19	area a servizio di strada pubblica
18	Via C. Vecchia, area in catasto al com.le foglio 15 p.lla 12 di are 29	area a servizio di area verde

19	Via C. Vecchia, area in catasto al com.le foglio 15 p.lla 20 di are 23	area a servizio di area verde
20	loc. agro comunale in catasto al foglio 11 p.lla 82 di are 39,50 ca	incolto
21	loc. agro comunale in catasto al foglio 11 p.lla 83 di are 8,90 ca	incolto
22	loc. agro comunale in catasto al foglio 11 p.lla 84 di are 3,10	incolto
23	loc. agro comunale in catasto al foglio 18 p.lla 12 di are 5,20	incolto
24	loc. agro comunale in catasto al foglio 18 p.lla 13 di are 11,80	incolto
25	loc. agro comunale in catasto al foglio 18 p.lla 14 di are 0,97	incolto
26	loc. agro comunale in catasto al foglio 18 p.lla 15 di are 4,30	incolto
27	loc. agro comunale in catasto al foglio 18 p.lla 157 di are 36,70	incolto
28	loc. agro comunale in catasto al foglio 18 p.lla 158 di are 14,80	incolto
29	loc. agro comunale in catasto al foglio 18 p.lla 159 di are 21,30	incolto
30	loc. agro comunale in catasto al foglio 5 p.lla 2 di are 5,20	incolto

VERIFICA DELLE AREE E DEI FABBRICATI DA DESTINARE ALLA RESIDENZA, ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E TERZIARIE CHE POTRANNO ESSERE CEDUTI IN PROPRIETÀ O IN DIRITTO DI SUPERFICIE (ART.172, LETT. C) D.LGS. 267/00).

In merito alla deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie, sono stati confermati il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato stabilito nel 2020;

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche
--

Il Comune al fine di programmare la realizzazione delle opere pubbliche sul proprio territorio è tenuto ad adottare il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori sulla base degli schemi tipo previsti dalla normativa.

L'Ente, al fine di programmare e realizzare le opere pubbliche sul proprio territorio, è tenuto ad adottare il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori sulla base degli schemi tipo previsti dalla normativa. Nell'elenco devono figurare solo gli interventi di importo superiore a € 100.000,00; rimangono pertanto esclusi tutti gli interventi al di sotto di tale soglia che, per un comune di medie dimensioni possono tuttavia essere significativi.

Al fine di favorire la conoscenza e garantire la trasparenza dell'azione amministrativa la presente sezione contiene l'indicazione di tutte le spese di investimento per il triennio 2021-2022-2023 e le relative fonti di finanziamento.

Si rileva che la realizzazione delle opere pubbliche programmate non ha riflessi sulla spesa corrente nel triennio considerato dal bilancio di previsione, considerato che non è prevista l'assunzione di nuovi mutui.

Le principali scelte che caratterizzano il programma dell'Amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e di lungo periodo e che trovano formale allocazione tra le poste iscritte nell'arco temporale del prossimo triennio, incidono direttamente sul territorio ed in particolare sulla previsione di adeguamento della viabilità, e l'impiantistica sportiva di auspicabili benefici nell'ambito socio-economico e turistico.

Il piano Triennale delle opere pubbliche è stato approvato con deliberazione di C.C. n. 9 del 23/04/2021 e per il cui contenuto di seguito si riporta:

Interventi

Descrizione Intervento	Priorità	Costi dell'intervento		
		2021	2022	2023
INTERVENTO DI MESSA IN SIC DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROG. IN LOC. COSTE- VIA CORTINA DELLA TERRA CENTRO URBANO	MEDIA	500.000,00		
INTERVENTO DI MESSA IN SIC DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROG. IN LOC. GIARDINO-V DELLA REP E CENTRO URB.	MEDIA	500.000,00		
INTERVENTO DI MESSA IN SIC DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROG. IN LOC. ORTO PURGATORIO E CENTRO URB.	MEDIA	500.000,00		
CONSOLIDAMENTO MASSO ROCCIOSO EREMO S.LUCA	MEDIA	215.975,00		
SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO SEDE MUNICIPALE	MEDIA	307.500,00		
MANUT. E RIPARAZIONE DI ALCUNE OPERE E VIE NEL CENTRO URBANO	MEDIA	680.000,00		
SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO ACQUEDOTTO COMUNALE	MEDIA	183.000,00		
SSITMAZIONE ED ADEGUAMENTO RETE FOGNANTE	MEDIA	126.000,00		

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI CENTRO POLIF. G. AMENDOLA DA DESTIANRE A FAMIGLIE	MEDIA	250.000,00		
MESSA IN SIC. AREE E NFABBRICATI COM.LI INTERNE AL CENTRO URBANO IN VIA CORTINA DELLA T E VIA MARCONI	MEDIA		900.000,00	
MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICI SCOLASTICO DA ADIBIRE A CENTRO SERVIZI IN C.SO UMBERTO I N. 70	MEDIA		500.000,00	
MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICI COM.LE ADIBITO A CENTRO NZINI IN V. DANTE ALIGHIERI	MEDIA		500.000,00	
MESSA IN SICUREZZA CENTRO ABITATO	MEDIA		800.000,00	
MESSA IN SICUREZZA LOCALITA' PELANO MADONNA	MEDIA		800.000,00	
MESSA IN SICUREZZA LOCLAITA' CABNALA-ACQUA DEGLI ANGELI	MEDIA		800.000,00	
COMPLETAMENTO CENTRO EQUIT. DI CAMPAGNA	MEDIA			290.000,00
SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO CIMITERO COMUNALE	MEDIA			120.000,00
REALIZZAZIONE IMPIANTO ZIP LINE	MEDIA			800.000,00
Totale		3.262.475,00	4.300.000,00	1.210.000,00

In merito al programma d'investimenti si precisa quanto segue:

E' intenzione dell'amministrazione comunale procedere all'acquisizione dell'immobile in localita' Piana Santa Lucia (lotto 3 della zona artigianale) di cui alla delibera di C.C. n.30 del 28/07/2016 utilizzando risorse del proprio bilancio.

Lavori di importo inferiore a 100.000,00 euro

- Lavori per realizzazioni interventi di efficientamento energetico € 100.000,00
- Lavori per realizzazioni interventi di messa in sicurezza di edifici pubblici e del patrimonio comunale € 81.300,81;
- Interventi per infrastrutture sociali € 8.000,00 per le annualità 2021, 2022, 2023

Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

Risultano attualmente in corso di esecuzione e non ancora conclusi i seguenti progetti di investimento:

- 1) Adeguamento degli impianti sportivi in Via della Repubblica
- 2) Lavori di realizzazione Centro di Equitazione di Campagna, III stralcio
- 3) Realizzazione loculi nel cimitero comunale

Conclusioni

Il presente documento è redatto conformemente al D.Lgs 23 giugno 2011, n.118 e s.m.i. e al Decreto interministeriale del 18 maggio 2018, emanato in attuazione all'art.1 comma 887 della 15 Legge 27.12.2017, n.205 che prevede la redazione di un D.U.P. semplificato per i comuni di popolazione

inferiore ai 5.000 abitanti, ulteriormente semplificato per il comuni di popolazione inferiore ai 2.000 abitanti, i quali possono utilizzare, pur parzialmente, la struttura di documento unico di programmazione semplificato di cui all'appendice tecnica n.1 del citato decreto.

Il presente D.U.P. semplificato ha un periodo di valenza di tre anni decorrenti dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2023.